

BBM AGGIORNA N. 168 DEL 16 SETTEMBRE 2026

MODULO TFR3: COME SI COMPILA E COSA CAMBIA PER IL MODELLO PROVVISORIO

Con il decreto interministeriale pubblicato l'8 settembre dal Ministero del Lavoro, il modulo TFR3 esce dalla fase sperimentale e diventa il modello ufficiale con cui i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 esprimono la propria scelta sulla destinazione del trattamento di fine rapporto.

Il contesto è quello dell'adesione automatica introdotta dalla legge di bilancio 2026, che ha riscritto le disposizioni di legge sulla previdenza complementare (D. Lgs. 252/2005). Per i lavoratori di prima assunzione del settore privato, esclusi i domestici, il vecchio silenzio-assenso semestrale è sostituito dall'iscrizione automatica alla forma pensionistica individuata dalla contrattazione collettiva, con effetto dalla data di assunzione e con una finestra di 60 giorni per rinunciare o scegliere diversamente. L'adesione coinvolge non solo il TFR, ma anche il contributo del datore e quello minimo a carico del lavoratore e i versamenti partono dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con recupero delle quote maturate dall'assunzione.

Come si compila il modulo TFR3

Il modulo, che sarà disponibile anche in formato digitale sul sito del Ministero e potrà essere compilato online secondo modalità tecniche da definire con un successivo decreto direttoriale, prevede le seguenti sezioni:

- La Sezione 1 è riservata a chi è di prima assunzione (art. 8, comma 7) e offre quattro opzioni:
 - Opzione A: conferire il TFR alla forma pensionistica prevista dall'adesione automatica, indicando la percentuale;
 - Opzione B: non versare il contributo a proprio carico, facoltà riservata a chi ha una retribuzione annua lorda inferiore all'assegno sociale;
 - Opzione C: conferire il TFR a una forma pensionistica complementare diversa da quella dell'adesione automatica;
 - Opzione D: non conferire il TFR alla previdenza complementare, mantenendolo in azienda o al Fondo di Tesoreria INPS secondo l'articolo 2120 del c.c., con possibilità di ripensamento futuro.
- La Sezione 2 riguarda chi non è di prima assunzione ma ha già un'adesione in essere con conferimento del TFR (comma 9-bis).

Infine, è importante segnalare che le dichiarazioni raccolte finora con il modulo provvisorio restano pienamente valide e nessuna ricompilazione è necessaria.

Lo Studio resta a completa disposizione.